



# COMUNE DI TORRACA

Provincia di Salerno

C.F. 84001450653

Via Fenice,2

84030 TORRACA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 4 DEL 14-03-2024**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024 - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **17:38**, si è riunito il consiglio Comunale presso i locali della Sala Polifunzionale di Torraca, sita in Viale Giovanni Falci, in seduta pubblica, in sessione Straordinaria di Prima convocazione a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i Sigg.:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENZA</b>
<b>BIANCO FRANCESCO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>ZICARELLI DANIELE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>MANCUSO ANDREA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>BRUNO FELICE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>LOVISI DOMENICO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>BRUNO ANTONIETTA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CANTELMO MARIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>ROSARIO ANTONIO</b>	
<b>ALBERTI PAOLO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CARDINO CARMINE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>BRUNO DOMENICO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>LOMBARDI LUCA</b>	<b>PRESENTE</b>

Presenti: 10

Assenti 1

Assume la presidenza il sig. FELICE BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio,  
Assiste il Segretario Comunale Dott. Ing. Vincenzo Bruzzese

## Su relazione del Presidente del Consiglio

### INTERVENTI

- Il Consigliere Cardino interviene segnalando la mancata riduzione delle aliquote IMU;
- Il Sindaco replica a causa dei numerosi mutui non è stato possibile ridurre le aliquote IMU;
- Il Consigliere Cardino chiede al Ragioniere il gettito IMU dell' anno in corso;
- Il Ragioniere risponde il gettito IMU previsto è pari circa a € 140.000,00;
- Il Consigliere Cardino rappresenta che almeno il 10% del gettito IMU poteva essere utilizzato per la riduzione delle aliquote , inoltre per l' immobile denominato Istituto Suore di Sant' Antonio è stato finanziato un intervento di manutenzione di circa € 60.000,00 e per le illuminazioni natalizie circa € 6.000,00;
- Il Sindaco capiamo le difficoltà , sono state fatte spese ponderate e necessarie e per quanto riguarda l' immobile denominato Istituto Suore di S.Antonio è stato solo approvato il progetto per la successiva manutenzione straordinaria necessaria allo stesso.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI;
- la IUC era composta da tre distinti prelievi:
  - a) l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dai possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio comunale;
  - b) il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico dei possessori nonché, per una minor quota, degli utilizzatori degli immobili;
  - c) la Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta per la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il tributo TASI – avente peraltro la stessa base imponibile dell'IMU – è quindi soppresso con decorrenza dall'anno 2020, mentre le disposizioni aventi ad oggetto l'IMU sono raccolte nella stessa Legge n. 160/2019;

#### CONSIDERATO che la legge n. 160 del 27.12.2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- al comma 756 a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RICHIAMATO** [l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante](#) la potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, in base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; inoltre, a norma dello stesso [articolo 52](#), trovano applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;

**RILEVATO** che i limiti massimi delle nuove aliquote IMU sono stati stabiliti dal legislatore sommando le aliquote massime dell'IMU e della soppressa TASI previste dalla normativa per l'anno 2019, in relazione a ciascuna tipologia d'immobile. Ciò al fine di garantire, da un lato, una sostanziale invarianza di gettito e di risorse per gli enti impositori nonché al fine di evitare, dall'altro, aumenti della tassazione patrimoniale comunale sugli immobili oltre i limiti massimi già stabiliti per le precedenti annualità;

**RILEVATO** altresì che:

- ad ogni tipologia d'immobile individuata dalla legge sono associate, ai fini dell'applicazione dell'IMU, specifiche aliquote di base e specifiche aliquote massime;
- tutte le aliquote di base dell'IMU possono essere diminuite fino all'azzeramento, ad eccezione dell'aliquota prevista per i fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (che non può essere inferiore allo 0,76%, essendo la corrispondente quota di gettito riservata esclusivamente allo Stato);

**VISTE:**

- la delibera 7 del 11.09.2020 di approvazione del Regolamento IMU ai sensi dell'art. 1, comma 738 ess. della legge n. 160/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.04.2021 avente ad oggetto "Aliquote IMU anno 2021";
- la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 04.03.2024 di approvazione/conferma delle aliquote IMU anno 2024;

**RITENUTO** di determinare come segue le aliquote per l'anno 2024 dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui [all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019](#), fatte salve le esclusioni, esenzioni, detrazioni ed agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge (per esempio l'esclusione delle abitazioni principali od assimilate diverse da quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9):

<i>Tipologia d'immobile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	<i>4,00 per mille</i>
Tutti gli altri immobili	<i>10,6 per mille</i>

**DATO ATTO** che le suddette aliquote rispettano i vincoli di legge, essendo fissate all'interno degli intervalli di riferimento di cui ai commi da 748 a 755 del predetto articolo 1 della Legge n. 160/2019;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 741, lettera c) –punto 6-, della Legge n. 160/2019 permette, su decisione del singolo comune, di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), a norma del quale gli Enti Locali presentano il bilancio di previsione finanziario, riferito all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potendo tale termine essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**TENUTO CONTO** che:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 così dispone: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- IL DECRETO MINISTERIALE DEL 19.04.2023 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31.05.2023;

**TENUTO CONTO**, infine, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto tributi comunali, che:

- a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ivi stabilite;
- le aliquote ed i regolamenti IMU «*hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le*

*aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;*

**VISTO** l'art. 42, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi [dell'articolo 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#) ed inserito all'originale del presente atto;

**ACQUISITO** il Parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Su n. 10 consiglieri presenti, con voti favorevoli n. 8 , contrari n.2 ( Cardino e Lombardi) , resi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

**Per le motivazioni esposte in premessa e qui intese integralmente riportate ed approvate,**

**DI DETERMINARE**, con effetto dal 1 gennaio 2024, come segue le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui [all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019](#), ferme restando le esclusioni, esenzioni, detrazioni, riduzioni ed agevolazioni stabilite dalle norme di legge e dal vigente Regolamento:

<i>Tipologia d'immobile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	<i>4,00 per mille</i>
Tutti gli altri immobili	<i>10,6 per mille</i>

**DI CONSIDERARE** abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi [dell'articolo 1, comma 741, lettera c\), -punto 6- della Legge n. 160/2019](#), l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti conseguenti, ivi incluso l'invio al MEF, Dipartimento delle finanze, entro i termini prescritti, ai sensi [dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, nonché per la pubblicazione di legge;](#)

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata conforme votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.lgs 267/2000.

Pareri riportati sulla Delibera 4 del 14-03-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n.147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

08-03-2024

Il Responsabile dell'area economico -  
finanziaria  
**f.to Dott. Alberto Astone**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n.147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 153 – comma 5 – del D.Lgs. n 267/2000.

08-03-2024

Il Responsabile dell'area economico -  
finanziaria  
**f.to Dott. Alberto Astone**

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to FELICE BRUNO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Ing. Vincenzo Bruzzese

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
ATTESTA

Pubblicazione numero:

Che la suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, c. 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 18-03-2024

Vice Segretario Comunale  
f.to Dott. Ing. Vincenzo Bruzzese

---

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n 267;

Vista la Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, di modifica della Costituzione;

Vista della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla Residenza Municipale 18-03-2024

Vice Segretario Comunale  
f.to Dott. Ing. Vincenzo Bruzzese

E' Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torraca, 18-03-2024

Vice Segretario Comunale  
Dott. Ing. Vincenzo Bruzzese